

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Cristina ERLICHER - Presidente

dott. Alex Kuno TARNELLER - Giudice

dott. Birgit FISCHER - Giudice rel. ed. est.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2020 promossa da: I.P. (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. dott. ...e dall'avv. dott....., con studio in ... Bolzano, via..., presso il quale ha eletto domicilio;

ATTRICE

contro

M.P. (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. dott...., con studio ...- Via..., presso il quale ha eletto domicilio;

E.P. (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. dott. ...con studio in..., ..., presso il quale ha eletto domicilio;

CONVENUTI

in punto: azione di simulazione e contestuale azione di riduzione e reintegra;

rimessa per la decisione al collegio, all'udienza del 10.3.2022, con riduzione del primo termine concesso ex art. 190 c.p.c., in ordine alle seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. In fatto e cenni processuali.

Con atto di citazione dd. 22.12.2020, I.P. cita in giudizio i suoi fratelli M. e E.P., esponendo che in data 07.09.2012 sarebbe deceduto P.A., nato il (...) a B., con ultimo domicilio nel Comune di Badia. In mancanza di un testamento, alla sua successione, per legge, sarebbero stati chiamati, in quote uguali tra di loro, i tre figli, odierne parti in causa.

Il patrimonio del defunto (c.d. relictum) al momento della sua morte sarebbe stato composto da:

- crediti bancari presso la Cassa Raiffeisen Val Badia, di cui sul c/c n.03/07/00.423-1 vi sarebbe stata la somma di Euro 4.391,80 ed i titoli n.00/17.031 che avrebbero avuto un valore pari a Euro 20.035,69 (v. doc. 3 di parte attrice);
- dall'autovettura di marca Peugeot 205, tg. (...), il cui valore sarebbe stato stimato dal p.i. Turri Marino con Euro 500,00 (cfr. docc. 4, 5 di parte attrice).

A seguito della morte del de cuius i titoli sarebbero stati liquidati e la relativa somma trasferita sul c/c del defunto, per cui il 06.12.2012 sarebbe risultato su tale c/c la somma di Euro 23.238,00.

La banca avrebbe estinto lo stesso conto- corrente e liquidato P.M. la somma maggiore pari a Euro 13.238,00, in quanto avrebbe anticipato le spese del funerale, e invece a P.I. e a P.E. sarebbe stata liquidata la somma di Euro 5.000,00 ciascuno (v. doc. 6 di parte attrice).

Secondo l'attrice, il defunto avrebbe provveduto nel corso della sua vita a spogliarsi dei suoi beni patrimonialmente più rilevanti, attribuendoli al figlio P.M..

In particolare, con atto di donazione dd.25.11.1998, registrato a Bolzano in data 14.12.1998 al N.1517, serie 1U, P.A. avrebbe trasferito a P.M. l'intera azienda affittacamere e B.P.E., con sede in B., Loc. L. V. n.131 (cfr. doc. 7 di parte attrice).

Al contratto sarebbe stato allegato sub. lettera "A" un elenco con i beni aziendali (inventario); quale valore di patrimonio netto sarebbe stata indicata la somma di L. 63.143.312; il valore dell'azienda donata, incluso l'avviamento al momento dell'apertura della successione, potrebbe essere stimato, sempre secondo l'attrice, in Euro 60.000,00.

Inoltre, con contratto del (...), repertorio n.(...), raccolta n.(...), qualificato come compravendita, P.A. avrebbe trasferito al figlio P.M. la nuda proprietà sui sub.(...),(...),(...) della p.ed 1054, P.T. 708/II C.C. Badia, riservandosi l'usufrutto vitalizio (v. doc. 8 di parte attrice). Quale prezzo d'acquisto sarebbe stata indicata la somma di Euro 136.000,00. Sarebbe stato specificato nel contratto che il corrispettivo sarebbe stato pagato mediante due assegni circolari non trasferibili emessi il 7.11.2008; i due assegni sarebbero stati portati in banca ed incassati in data 18.11.2008, come si evincerebbe dall'estratto conto di P.A. (cfr. docc. 9,10,11 di parte attrice).

Dalla perizia di stima dd.07.01.2015, eseguita su incarico dell'attrice dall'geom. R.P., risulterebbe un valore di mercato dell'immobile p.ed 1054 C.C. B. pari a Euro 1.870.000,00 (v. doc. 12 di parte attrice).

Si tratterebbe della casa familiare della famiglia P. nella quale già il padre avrebbe svolto l'attività di affittacamere e bar-pasticceria, prima di donare, nell'anno 1998, l'azienda al figlio M., che avrebbe poi continuato l'attività nell'immobile di proprietà del padre.

Sarebbe evidente che il formale contratto di vendita avrebbe dissimulato una donazione, in quanto il padre avrebbe restituito al figlio M. per tramite di una pluralità di bonifici l'esatta somma pari a Euro 136.000,00, corrispondente all'importo dei due assegni circolari, percepiti in occasione del contratto simulato.

In particolare, in data 25.11.2008 e quindi alcuni giorni dopo la stipula del relativo contratto e l'incasso della somma indicata nel contratto, P.A. avrebbe bonificato al figlio M. l'importo di Euro 6.000,00 (v. doc. 13 di parte attrice) e disposto in favore di quest'ultimo, sul proprio conto corrente presso la Cassa Raiffeisen Val Badia, filiale di La Villa, l'attivazione di un ordine permanente di bonifico dell'ammontare di Euro 10.000,00 (v. doc. 14 di parte attrice), effettuato due volte ogni mese a partire dal 05.12.2008 e fino al 05.06.2009 (v. doc. 15 di parte attrice), arrivando, quindi, all'esatta somma di Euro 136.000,00 che sarebbe stata ritrasferita dal padre al figlio nell'arco di poco più di 6 mesi successivi al contratto.

Un tipico indizio in un contratto di compravendita che dissimula una donazione sarebbe poi costituito dalla presenza di due testimoni al rogito, proprio per evitare che l'atto potesse rimanere travolto da nullità per difetto della forma dell'atto pubblico, prescritto per la donazione, qualora dovesse essere accertata la simulazione.

Inoltre, il trasferimento sarebbe avvenuto dal padre al figlio e quindi tra stretti congiunti. Ulteriore indizio per la natura simulata del contratto sarebbe la circostanza che il padre avrebbe già in precedenza, nell'anno 1998, donato al figlio l'azienda, la quale sarebbe stata gestita ed esercitata proprio nell'immobile trasferito con il contratto simulato del 13.11.2008 denominato "compravendita".

Anche dal prezzo irrisorio indicato nel contratto emergerebbe il carattere fittizio di tutto il negozio.

Il valore di mercato della nuda proprietà della p.ed.1054, in data 13.11.2008, sarebbe stato molto più alto rispetto al valore indicato nel contratto.

Il fatto che il padre si sia trattenuto l'usufrutto vitalizio e abbia trasferito al figlio la sola nuda proprietà sarebbe poi tipico elemento delle donazioni effettuate dai genitori ai figli.

Infine, non per caso il sig. P.M. avrebbe ottenuto un finanziamento dalla Cassa Raiffeisen Val Badia per poter pagare la somma di Euro 136.000,00 al padre, privo di garanzia ipotecaria e limitato nella durata di un anno, in quanto fin dall'inizio sarebbe stato accordato tra padre e figlio che le transazioni bancarie avrebbero avuto esclusivamente lo scopo di simulare una vendita.

Sarebbero poi stati effettuati più bonifici dal c/c del sig. P.A. a favore di P.M., in particolare: in data 16.12.2009 sarebbe stato effettuato un bonifico pari ad Euro 5.000,00 (doc. 16 di parte attrice), in data 25.11.2010 sarebbe stato effettuato un bonifico pari ad Euro 15.000,00 (doc. 17 di parte attrice) e, in data 06.09.2012, un giorno prima della morte del P.A., sarebbe stato effettuato un bonifico pari ad Euro 12.000,00 (doc. 18 di parte attrice).

L'attrice avrebbe invece ricevuto a titolo di liberalità dal padre in vita tramite bonifico la somma di L. 3 milioni (=Euro 1.548,00) in data 13.05.1999, nonché la somma di Euro 2.000,00, in data 08.10.2008 (v. docc. 19,20 di parte attrice).

All'attrice non risulterebbero altri beni nel patrimonio del defunto; la stessa avrebbe presentato presso la Camera di Commercio di Bolzano una domanda di mediazione (v. doc. 22 di parte attrice), sfociato in un verbale negativo, in quanto la parte invitata non avrebbe aderito alla mediazione (v. doc. 23 di parte attrice).

L'attrice precisa di esperire l'azione di simulazione, impugnando il contratto di vendita dd.13.11.2008, per far valere un diritto proprio e non un diritto derivato dal defunto.

Ai sensi dell'art.536 c.c. l'attrice sarebbe legittimaria e ai sensi dell'art. 537 c.c. le sarebbe riservata la quota di 2/9 del patrimonio del de cuius.

I beni oggetto di donazione dovrebbero far parte della c.d. riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c., al fine del calcolo del valore, di cui il de cuius avrebbe potuto disporre e del valore della quota di legittima; simulando un contratto di compravendita, il de cuius e il convenuto P.M. avrebbero tentato di sottrarre il bene oggetto del contratto dalla riunione fittizia, ledendo i diritti dell'attrice.

Il bene oggetto del contratto simulato sarebbe di gran lunga quello più prezioso (stimato con un valore di Euro 1.870.000,00) del patrimonio del de cuius.

L'attrice, chiedendo oltre all'accertamento della simulazione la riduzione della liberalità lesiva e la reintegrazione nella legittima, agirebbe in qualità di terza e non come parte dell'impugnato contratto simulato, venendo l'azione di simulazione esercitata in funzione della riduzione della donazione dissimulata, con applicazione del regime probatorio agevolato ex art. 1417 c.c.

L'attrice dichiara che non le risulterebbe che il padre al momento della morte avrebbe avuto debiti, per cui il valore del relictum ammonterebbe ad Euro 24.927,49.

Per quanto riguarda il donatum l'attrice elenca in ordine cronologico le seguenti donazioni:

- 1) 25.11.1998: contratto di donazione avente ad oggetto l'azienda affittacamere e B.P.E., con sede in B., Loc. L. V. n.131, con un valore al momento dell'apertura di successione stimato in Euro 60.000,00.
- 2) 13.11.2008: donazione dissimulata, avente ad oggetto la nuda proprietà sui sub.(...),(...),(...) della p.ed 1054, P.T. 708/II C.C. Badia.

Considerato che al momento della morte del padre P.M. avrebbe ottenuto la piena proprietà, dovrebbe tenersi conto del valore della piena proprietà, stimata dall'attrice, al momento dell'apertura della successione, in Euro 1.870.000,00.

- 3) 16.12.2009: donazione da padre a figlio tramite bonifico effettuato dal c/c del de cuius a favore del c/c del sig. P.M. pari ad Euro 5.000,00.
- 4) 25.11.2010: donazione da padre a figlio tramite bonifico effettuato dal c/c del de cuius a favore del c/c del sig. P.M. pari ad Euro 15.000,00.
- 5) 06.09.2012: donazione da padre a figlio tramite bonifico effettuato dal c/c del de cuius a favore del c/c del sig. P.M. pari ad Euro 12.000,00.

A queste donazioni dal padre al figlio P.M. dovrebbero essere aggiunte le due liberalità eseguite dal padre all'attrice nell'anno 1999 e 2008 pari a complessivi Euro 3.548,00.

Il valore del donatum ammonterebbe perciò, secondo quanto stimato dall'attrice nell'atto di citazione, a Euro 1.965.548,00, per cui, secondo i suoi calcoli, a seguito della riunione fittizia il patrimonio ereditario ammonterebbe ad Euro 1.990.475,49 e il valore della quota di riserva dell'attrice sarebbe pari a Euro 442.327,88 (Euro 1.990.475,49 x 2/9), mentre il valore della quota disponibile sarebbe pari a Euro 663.491,82 (Euro 1.990.475,49 x 3/9).

Sui beni lasciati dal defunto si sarebbe aperta, in mancanza di un testamento, la successione legittima; chiamati alla stessa sarebbero i tre figli M., E. e I. per la quota di 1/3.

Il valore di 1/3 sul relictum sarebbe pari a Euro 8.309,16 (Euro 24.927,49 / 3), che non coprirebbe minimamente il valore della quota di legittima dell'attrice, che avrebbe ricevuto liberalità da imputare pari a Euro 3.548,00; perciò la lesione della quota di legittima dell'attrice ammonterebbe ad Euro 430.470,72 o quella maggiore o minore somma che dovrebbe essere accertata in corso di causa.

Di conseguenza, l'attrice chiede la riduzione delle donazioni fino alla reintegrazione della sua legittima, seguendo l'ordine stabilito dagli artt. 553 ss. c.c. seguenti, riducendo le donazioni effettuate in vita dal padre, cominciando ai sensi dell'art. 559 c.c. dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, per cui l'attrice chiede la riduzione delle liberalità di denaro (del 06.09.2012, del 25.11.2010, del 16.12.2009), oltre che la riduzione dell'accertata donazione dissimulata dd.13.11.2008 avente ad oggetto l'immobile sub.1,2,3, p.ed 1054 P.T. 708/II C.C. Badia, separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata all'attrice.

A riguardo l'attrice rileva come il convenuto P.M. (donatario e legittimario) non potrebbe ritenere tutto l'immobile in quanto ex art. 560, ultimo comma c.c., il valore del bene oggetto della donazione lesiva supererebbe nettamente il valore della quota disponibile e della quota di riserva dell'convenuto P.M., per cui la riduzione dell'immobile dovrebbe essere eseguita ex art. 560, comma 1 c.c., in subordine, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

L'attrice chiede, inoltre, che il convenuto P.M. ad avvenuta riduzione vorrà essere condannato a restituirle la parte separata ed anche i frutti dal giorno della domanda giudiziale; inoltre, nella denegata ipotesi che la riduzione della donazione dissimulata dd.13.11.2008 non dovesse essere sufficiente, l'attrice chiede che la sua quota di legittima voglia essere reintegrata tramite la riduzione della donazione dell'azienda dd.25.11.1998.

Per la prima udienza del 22.4.2021 si costituiscono entrambi i convenuti, M.P. con comparsa di costituzione del 19.4.2021, depositata in data 20.4.2021, E.P. con comparsa di costituzione e risposta d.d. 1.4.2021, depositata nella stessa data.

M.P., espone e contro- deduce, in particolare, come l'attrice, avendo deciso di proseguire gli studi, sarebbe stata mantenuta per un lungo periodo dal padre, il quale avrebbe finanziato integralmente sia gli studi, sia la vita privata della figlia, compresi i costi dell'appartamento, le spese mediche nonché le spese della di lei macchina (v. docc. 2 - 4 del convenuto). Il padre, oltre a pagare le spese citate, avrebbe consegnato alla figlia il proprio bancomat alimentando il relativo conto corrente ad

ogni richiesta della banca; il mantenimento della figlia si sarebbe protratto per un periodo ben più lungo di quello della durata degli studi (v. doc. 5 del convenuto) e persino nell'ultimo periodo di vita del padre, l'attrice si sarebbe recata con una certa frequenza a casa al fine di chiedere soldi, che il padre puntualmente le avrebbe donato (v. doc. 6 del convenuto).

I costi di mantenimento eccederebbero il normale onere di mantenimento del proprio figlio a carico di un genitore, specie se si terrebbe in considerazione la situazione economica e finanziaria del padre, con la conseguenza che questo aspetto non potrebbe che essere tenuto in debita considerazione ai fini del calcolo della quota di riserva a lei spettante.

Inoltre, l'attrice, oltre all'importo Euro 5.000,00 e alla macchina, tipo Peugeot 206, targata (...)del valore di Euro 1.000,00 in seguito al decesso del padre, avrebbe preso una cospicua somma di denaro quando la stessa si sarebbe trasferita al Garda, oltre a tutti i gioielli di famiglia per un valore di ca. Euro 10.000,00.

Il convenuto fa poi valere che l'attrice si sarebbe allontanata da casa già in giovane età, dapprima per motivi di studio e successivamente per il matrimonio, sicché, a differenza degli altri due fratelli, non avrebbe contribuito in alcun modo ad accudire ed aiutare i genitori.

I due fratelli invece avrebbero entrambi iniziato a lavorare subito dopo l'età scolare e a dare una mano nell'azienda di famiglia provvedendo ad aiutare ed accudire i genitori ormai anziani. In particolare, l'odierno convenuto avrebbe dovuto rinunciare al proprio lavoro per aiutare a tempo pieno il padre a gestire l'azienda familiare.

A partire dall'anno 2004 il padre, nel frattempo rimasto vedovo, si sarebbe ammalato di cancro e M. l'avrebbe assistito durante questo periodo difficile, ulteriormente aggravatosi quando nell'anno 2006, ad A. sarebbe stato diagnosticato anche il morbo di Parkinson.

Il convenuto avrebbe dedicato al padre tutto il proprio tempo libero sostenendo personalmente sia le spese relative all'acquisto delle medicine per l'importo eccedente l'assegno di cura (per ca. 40 Euro alla settimana) sia quelle relative al di lui mantenimento e avrebbe dovuto sostenere personalmente anche tutte le spese - sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione - connesse alla casa di abitazione, che sino all'anno 2008 sarebbe stata di proprietà del padre.

In particolare, il convenuto M.P. avrebbe sostenuto le spese relative ai canoni per l'acqua e tassa sui rifiuti (v. docc. 7 e 8 del convenuto) per un totale di Euro 5.788,55, le spese per il teleriscaldamento (v. doc. 9 del convenuto) per un totale di Euro 22.233,44, le spese per la fornitura di energia elettrica (v. doc. 10 del convenuto) per un importo complessivo di Euro 17.577,97, le spese relative al telefono (v. doc. 11 del convenuto) per un valore di Euro 3.539,00 e tutte le spese relative alle varie imposte connesse all'edificio. Lo stesso si sarebbe accollato infine anche le rate del mutuo acceso presso il Credito Fondiario di Trento (v. doc. 12 del convenuto) per un importo complessivo di Euro 25.575,63, oltre a tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, per un totale di Euro 70.000,00 (v. docc. 13 - 17 del convenuto), spese che il convenuto M. avrebbe continuato ad accollarsi per intero anche dopo l'anno 2008 nonostante la riserva di usufrutto in favore del padre sul citato immobile.

M.P. si sarebbe accollato nel corso di tutti questi anni una somma pari ad Euro 160.000,00 di spese di competenza del padre, per cui chiede che, nella denegata e ipotesi in cui venisse accertata una

lesione della quota di legittima in favore della sorella I., lo stesso importo sia detratto dalla massa ereditaria.

Alla luce di ciò, parrebbe poi fuori discussione che i versamenti che sarebbero stati fatti dal padre al figlio M. non sarebbero che il rimborso delle spese anticipate dal figlio nel corso degli anni.

Con la conseguenza che non sussisterebbe alcuna simulazione del contratto di compravendita dell'anno 2008 né alcun negotium mixtum cum donatione, né tanto meno donazioni da parte del padre nei confronti del figlio M..

Il contratto di compravendita del 13.11.2008 dovrebbe ritenersi efficace e valido a tutti gli effetti, tenuto conto in particolare che il de cuius si sarebbe riservato in proprio favore il diritto di usufrutto e che lo stesso inciderebbe in maniera sostanziale sulla determinazione del prezzo di compravendita, il che non verrebbe minimamente inficiato dal fatto che il venditore sarebbe deceduto dopo pochi anni, in quanto ai fini della determinazione del valore dell'usufrutto verrebbe preso in considerazione il valore dell'immobile e l'età dell'usufruttuario.

Inoltre, nella determinazione del prezzo i contraenti avrebbero altresì tenuto in considerazione lo stato dell'immobile, oltre che tutti gli investimenti effettuati di tasca propria dall'acquirente in epoca precedente alla compravendita, anche il fatto che sarebbe stato in condizioni precarie necessitando già all'epoca di urgente risanamento, oltre che in alcune parti non in regola con le norme sulle costruzioni.

Con la conseguenza che il prezzo concordato tra le parti avrebbe rispecchiato il valore effettivo dell'immobile in questione.

Nemmeno il fatto che il padre abbia in seguito alla compravendita pagato delle somme di denaro al figlio potrebbe essere ritenuto un motivo a sostegno di una presunta simulazione della compravendita, in quanto il solo fatto che il padre abbia effettuato dei bonifici nei confronti del figlio non sarebbe sufficiente a sostenere che lo stesso abbia restituito il prezzo di compravendita al figlio, specie se si considererebbe il fatto che il padre non avrebbe avuto introiti e avrebbe vissuto per anni sulle spalle di M..

Lo stesso varrebbe per la riserva del diritto di usufrutto in proprio favore, nonché per l'accensione da parte di M. di un mutuo bancario senza garanzia bancaria, che dipenderebbe esclusivamente da come la banca avrebbe valutato la posizione del proprio cliente.

Né il negozio potrebbe essere inquadrato in un asserito negotium mixtum cum donatione, in quanto anche in questo caso sarebbe necessario che l'alienante abbia voluto il trasferimento della proprietà allo specifico fine di arricchire l'acquirente della differenza tra il valore del bene ceduto e la minore entità del corrispettivo concordato, il che non sarebbe il caso per i motivi già esposti.

Nella denegata e non creduta ipotesi che si dovesse accertare la simulazione dell'atto di compravendita della casa familiare al figlio M., la stessa non potrebbe poi che essere qualificata quale donazione remuneratoria, avendo egli assistito ed essendosi preso cura dei propri genitori, ed in seguito alla morte della madre, del padre A., il tutto con la conseguenza che il citato immobile dovrebbe rimanere estraneo alla massa ereditaria.

Il convenuto contesta poi sia la ricostruzione della massa ereditaria, sia il valore alla stessa attribuito, ed il conseguente calcolo della quota di legittima e dell'asserita lesione della stessa. Con riguardo alla donazione dell'azienda di famiglia evidenzia come avrebbe prestato, dall'anno 1985 all'anno 1991, e dall'anno 1996 fino all'anno 1998, il proprio lavoro come coadiutore familiare senza mai percepire compensi o partecipare alle distribuzioni di utili, con la conseguenza che i relativi importi costituirebbero senza alcun dubbio, un debito verso la massa ereditaria.

Nell'anno 1998 l'azienda sarebbe stata donata al figlio al fine di adempiere almeno in parte le obbligazioni derivanti dalla collaborazione in azienda.

L'attrice non terrebbe in debita considerazione il plusvalore apportato dal figlio M. in tutti gli anni di gestione propria, ossia dall'anno 1998 al 2012, aspetto fondamentale per determinare con correttezza il valore dell'azienda stessa.

Con riferimento alla casa familiare, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la simulazione del contratto di compravendita, il convenuto rileva che il valore dell'immobile indicato dalla attrice non corrisponderebbe ai valori di mercato praticati per la zona e per la tipologia di immobile. Inoltre, si dovrebbero tenere in considerazione tutti gli investimenti, in parte di ingente valore, eseguiti sull'immobile da parte di M., i cui costi sarebbero stati dallo stesso integralmente affrontati con mezzi propri; inoltre, anche il valore dell'usufrutto riservato al padre dovrebbe trovare considerazione nel calcolo della massa ereditaria.

Un tanto varrebbe anche per il valore dell'autovettura intestata alla figlia dopo la morte del padre, che non corrisponderebbe al valore del veicolo al momento dell'apertura della successione.

Infine, il convenuto contesta anche tutte le asserite donazioni in denaro indicate dalla controparte in quanto si tratterebbe di pagamenti non meglio provati, e ad ogni modo, qualora effettuati, non con scopo di liberalità.

Il convenuto E.P., invece, costituendosi, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la mancanza di un litisconsorzio necessario, nei suoi confronti, per le domande attoree, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.

In sede di prima udienza del 22.4.2021, i procuratori dell'attrice P.I. contestano, tra l'altro e in particolare, le deduzioni, eccezioni, domande e documenti del convenuto P.M., in quanto tardive ed infondate, rilevando come la sua comparsa di costituzione e risposta non sia stata depositata nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., per cui sarebbe decaduto di tutte le domande ed eccezioni che non costituiscono mere difese e cioè contestazione di fatti costitutivi delle domande attoree; inoltre l'attrice in tale occasione eccepisce anche la prescrizione di alcune di queste domande, oltre a controdedurre in fatto ed in diritto.

Su richiesta delle parti vengono concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio ad opera del geom. C.P., depositata in data 14.2.2022.

Di seguito la causa viene ritenuta matura per la decisione, senza assunzioni di prove orali, e rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10.3.2022, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotto il primo termine a 20 giorni.

2. In diritto.

2.1. Sulla simulazione della compravendita del 13.11.2008.

Va rilevato come nel presente caso, nel quale l'attrice agisce in riduzione e non chiede la collazione in vista di una divisione ereditaria, agisce come terza, per cui non operano i limiti di prova ex artt. 2721 e 2729 c.c..

Un tanto è stato confermato dalla recente sentenza della Cassazione civile sez. II, del 21/12/2021, n.41132, così massimata: "Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo."

Ne deriva che nel presente caso l'attrice poteva provare la simulazione con ogni mezzo, anche mediante presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c.

Ciò posto, si ritiene raggiunta la relativa prova.

Infatti, la circostanza che nel caso concreto il contratto di vendita dd. 13.11.2008 era in realtà una donazione dissimulata tra padre e figlio può desumersi da presunzioni gravi, precisi e concordanti, derivanti dalle seguenti circostanze:

a) l'atto notarile denominato "contratto di vendita" aveva i requisiti di forma per la donazione, trattandosi di rogito notarile in presenza di due testimoni (cfr. doc. 8 di parte attrice), il che già da solo costituisce indice della volontà delle parti di dissimulare una donazione, volendo far apparire all'esterno che si trattasse di una compravendita, ma allo stesso tempo evitare che in caso di azione di simulazione l'atto fosse nullo;

b) il prezzo d'acquisto di Euro 136.000,00, indicato nel contratto, è di molto inferiore al valore di mercato; infatti, lo stesso valore è stato stabilito dal c.t.u., per la piena proprietà, nella data della donazione in ben Euro 1.002.000,00, precisando che il valore della nuda proprietà va determinato in 62,50% del valore di mercato della piena proprietà (cfr. pagg. 16 ss. della consulenza scritta), per cui anche il solo valore della nuda proprietà era quasi cinque volte superiore al prezzo indicato nell'atto;

c) inoltre, e ancora, deve ritenersi effettivamente comprovato dalla documentazione bancaria depositata dall'attrice, che tale prezzo d'acquisto, già minimo, non sia neanche stato effettivamente

acquisito al patrimonio del padre, in quanto una pari somma è stata restituita al figlio con più operazioni bancarie nei sei mesi successivi alla stipula del contratto (cfr. docc. 13- 15 della attrice), il che, pur tenuto conto delle relative controdeduzioni del convenuto M.P.- che in realtà sostiene esso stesso che potrebbe trattarsi di una donazione "remuneratoria"- non può che costituire indice della volontà delle parti di non effettuare nessun pagamento effettivo del prezzo, attuando, in realtà, un *animus donandi* del cedente;

d) a tutto ciò si aggiunge il rapporto di parentela tra i contraenti, oltre alla riserva del diritto di usufrutto da parte del padre come tipico elemento di una donazione tra genitore a figlio.

Tutti questi elementi appaiono più che sufficienti per ritenere comprovato, per presunzioni gravi, precisi e concordanti, ai limitati fini della presente azione di riduzione (cfr. infra sub punto 2.3) che nel predetto atto si sia trattato non di un atto di compravendita, ma di una sostanziale donazione, come tale soggetto alla riunione fittizia (cfr. a riguardo sentenza Cass. n. 5327/2017).

2.2. Sulla riduzione delle donazioni e sulla reintegra della attrice.

Va premesso che l'art. 564 c.c., laddove prescrive come condizione dell'esercizio dell'azione di riduzione, che il legittimario abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (artt. 484 ss. c.c.), esclude allo stesso tempo tale necessità per il caso che il legittimario agisca in riduzione contro persone chiamate come coeredi (cfr. a contrariis sentenza Tribunale Palermo sez. II, del 16/12/2016), il che, pacificamente, è il presente caso.

Ciò posto, l'azione di riduzione esercitata dall'attrice nei confronti del convenuto P.M. è fondata per i seguenti motivi.

In primo luogo, va rilevato come il convenuto M.P. si è costituito tardivamente, quindi è decaduto dal far valere eccezioni in senso stretto, ovvero domande riconvenzionali, in particolare quelle da lui formulate in ordine al diritto alla percezione di compensi, ovvero di ripetizione di spese, che sono da ritenersi senz'altro inammissibili.

A parte ciò, la circostanza che M.P. si sarebbe accollato, in vita del padre, spese di Euro 160.000,00 che ritiene di competenza dello stesso padre, non parrebbe neanche rilevante per la presente causa, già in quanto il convenuto non ha neanche esposto, in modo dettagliato e tempestivo, che e in quali termini- il padre si sarebbe obbligato alla restituzione delle relative spese; la genericità dei relativi rilievi non permette, quindi, di accertare che le stesse somme, in via meramente incidentale, debbano essere valutate come debiti dell'eredità, ai soli fini della determinazione della massa ereditaria rilevante.

Per quanto riguarda poi la richiesta del convenuto che venga accertato il carattere di donazione remuneratoria del trasferimento dell'immobile di cui alle pp.mm. 1, 2, 3 della p.ed. 1054 in P.T. 708/II in CC Badia, per cui chiede di escludere la stessa dalla riunione fittizia, va rilevato come è stato confermato anche di recente dalla condivisibile sentenza della Cassazione civile sez. II, 24/12/2021, n. 41480, l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario e del tutto condivisibile, secondo il quale, la donazione remuneratoria rimane assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione (cfr. la massima della appena citata sentenza Cass. n. 41480/2021: "La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità

fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione; al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.").

Nel presente caso, le sole deduzioni tempestive del convenuto, di fronte al valore accertato del bene al momento della donazione, da parte del c.t.u., in ben Euro 1.002.000,00 (con un valore della sola nuda proprietà al momento dell'atto di più di Euro 600.000,00), sicuramente non permettono di ritenere che nella donazione (dissimulata) si possa trattare di un adempimento di un obbligo, il che non pare neanche essere stato dedotto in modo sufficientemente dettagliato dallo stesso convenuto, il quale stesso ha, anzi, sostenuto, pur in via subordinata, che si tratti di donazione remuneratoria.

Peraltro, va rilevato come anche parte attrice non abbia offerto sufficienti prove, ovvero indizi di prova, di fronte alle contestazioni e contro-deduzioni del convenuto M.P., che i versamenti di denaro a suo favore siano avvenuti con animus donandi e non invece come restituzione di spese, ovvero contributo al proprio mantenimento.

In particolare, la circostanza, pur capitolata, che il de cuius avrebbe, a partire dal mese di febbraio 2012 e per otto volte, fino alla sua morte, bonificato al figlio M. il contributo erogatogli dalla Provincia (Assegno di cura A.S.S.E) pari a Euro 1.350,00, peraltro già provata documentalmente (doc. 40 di parte attrice), è di per sé conciliabile non solo con un animus donandi, ma anche con una delega di pagamento delle proprie spese di mantenimento da parte del de cuius al figlio, che si prendeva, con ogni evidenza, cura di lui.

A riguardo la giurisprudenza di merito (cfr. Corte appello Roma sez. III, 10/07/2017, n.4580) ha avuto modo di affermare - con riguardo ad una fattispecie analoga alla presente, di asserita donazione (diretta e/o indiretta) dalla madre alla figlia, la quale aveva assistita la prima quotidianamente, per lunghi anni - che "le ragioni del versamento/consegna di denaro da un soggetto ad un altro sono più di una (donazione, prestito, anticipazione di provvista per spese delegate ad un terzo... ecc.) e non è certo la "donazione" l'ipotesi più verosimile quando quei pagamenti si presentino eseguiti nelle forme poste in evidenza dalla sentenza appellata (emissione di assegni con cadenza mensile per importi non elevati, condizioni del soggetto emittente, contesto dei rapporti con il prenditore, ecc)".

Peraltro, allo stesso modo non risulta provato la ricezione di donazioni, ovvero di beni dall'eredità da parte dell'attrice, come dedotto, peraltro in modo alquanto generico, dal convenuto.

In particolar modo, in assenza di una dichiarazione di successione, ovvero di un inventario, nonché già di una descrizione precisa e tempestiva (entro i termini per definire il thema decidendum) dei "gioielli" di famiglia che sarebbero stati ricevuti dall'attrice, appare del tutto impossibile accertarne la loro esistenza nella massa ereditaria e, ancor più, stabilirne il valore (cfr. a riguardo sempre la sentenza appena citata della Corte di appello di Roma del 10/07/2017, n.4580, laddove si legge, pur di fronte all'esperimento di un istruttoria orale: "In ordine ai beni mobili, deve osservarsi che seppure è stato riferito dai testi, dimostrato dalle foto allegate, e come deve ritenersi presumibile, in ragione della qualità delle parti e di tutti gli altri elementi di fatto emergenti dalla documentazione, che rendono presumibile il possesso, da parte della de cuius, almeno di qualche gioiello, non è stata però sufficientemente dimostrata l'esistenza, nell'asse, di specifici beni. Anche in relazione agli oggetti preziosi - l'argenteria - non è stata fornita una prova concreta dell'esistenza e della proprietà degli oggetti in capo alla de cuius. La circostanza, riferita da alcuni testi, della presenza, nella vetrina nel salotto dell'abitazione ove viveva la madre delle parti, di alcuni pezzi d'argento, non può ritenersi esaustiva dell'onere probatorio, atteso che la de cuius abitava con la famiglia della figlia Nu. e, pertanto, l'attore avrebbe dovuto provarne

rigorosamente l'appartenenza al relictum.").

Nel presente caso manca già una allegazione specifica e tempestiva dei beni ulteriori che avrebbero fatto parte del relictum, per cui non pare neanche ammissibile la prova orale a riguardo, che andrebbe a colmare, inammissibilmente, delle lacune allegatorie (ciò vale p.e. per il capitolo di prova n. 9 del convenuto, nel quale il convenuto descrive per la prima volta, peraltro sempre in modo generico, dei singoli gioielli, peraltro richiedendo al teste una ovvia valutazione sul valore degli stessi, sprovvista di ogni elemento oggettivo agli atti).

Lo stesso dicasi per pagamenti di denaro, in ordine ai quali il convenuto ha formulato capitoli di prova che in gran parte appaiono generici e valutativi, a parte che inconciliabili con la sostenuta natura di donazione delle somme ("Vero che le somme che risultano dagli assegni allegati in copia sub doc. da 2 a 4 del convenuto corrispondono a pagamenti da parte di A.P. in favore di I.P. concernenti tra l'altro l'assicurazione della macchina e altri prestiti di denaro mai restituiti").

Anche la circostanza, capitolata, che "il padre finanziava oltre agli studi anche la vita privata della figlia per un periodo che andava oltre la durata degli studi", appare non soltanto oltre modo generico (il convenuto non pare aver tempestivamente dedotto quale esattamente sia stato il periodo e in quale ammontare esattamente sarebbe stata mantenuta l'attrice), ma di per sé, nella sua genericità, anche poco rilevante, non potendosi ritenere che l'obbligo di mantenimento del figlio cessi automaticamente con il termine degli studi, dovendosi aver riguardo, semmai, all'autosufficienza del figlio.

A ciò si aggiunge che il convenuto ha formulato dei capitoli di prova con riguardo a circostanze non solo generiche, ma neanche specificamente dedotte entro i termini per definire il thema decidendum (per esempio con riguardo alla circostanza che A.P. in occasione del matrimonio avrebbe donato a I. Euro 9.000,00), che già per tale ragione non possono formare oggetto della prova orale e devono ritenersi irrilevanti per l'unico, tempestivo, oggetto del giudizio.

Ciò posto, l'unica donazione comprovata, della quale tener conto nella determinazione della massa ereditaria costituisce il valore della proprietà piena dell'immobile oggetto dell'atto d.d. 13.11.2008, al momento dell'apertura della successione, quindi, senza tener conto dell'usufrutto previsto a favore del de cuius (cfr. a riguardo, ex multis, la sentenza Cassazione civile n. 14747/2016, secondo la quale "qualora un bene sia donato per il solo diritto di nuda proprietà, con riserva dell'usufrutto in capo al donante, quando si tratta di effettuare i calcoli per verificare se la donazione abbia leso la quota di legittima spettante agli eredi del donante, il bene oggetto di donazione deve essere considerato per il suo intero valore (al momento di apertura della successione) e non per il solo valore della nuda proprietà.").

Per quanto attiene eventuali migliorie apportate dal convenuto P.M., delle quali si dovrebbe tener conto ai sensi dell'art. 748 c.c. all'immobile oggetto del predetto contratto, si condivide quanto a riguardo osservato dal c.t.u. alle pagg. 17- 18 della sua consulenza scritta, secondo il quale "in atti non sono state prodotte indicazioni di spese fatte a tale scopo, né menzionate o richieste. Per quanto attiene le spese di manutenzione, il convenuto ha prodotto una serie di copie di fatture relative a costi sostenuti, le quali sono state esaminate e riepilogate nell'allegato doc. 13. Da tale analisi è emerso che non tutte le spese esposte sono pertinenti, costituite da spese di manutenzione, dato che talune sono riferite ad arredi mobili (lavatrice, biancheria da H., aspirapolvere, televisori, ecc.), quindi escluse dalla contabilizzazione. Le restanti sono state considerate, assunto il relativo costo riferito all'epoca di effettuazione delle opere, quindi rivalutato quel costo e riferito al momento di apertura della successione (2012) mediante il coefficiente di rivalutazione dei prezzi come indicato dall'ASTAT (Istituto di statistica Provinciale). In tal modo il costo totale, rivalutato al 07.09.2012, delle spese di manutenzione sostenute dal convenuto P.M. ammontano ad un importo pari a Euro 68.050,76. Va osservato, se di interesse, che tutte quelle spese sono state sostenute in epoca anteriore al momento della "discussa" vendita del 13.11.2008, pertanto in periodi in cui il convenuto non era qualificabile come "donatario". Altra osservazione che scaturisce dall'esame delle spese è riferita alla fatt. 26 /2002 (doc. 16 fascicolo p. convenuta) con cui vengono esposti dei costi per il rifacimento della copertura del tetto. In tal caso, ciò indica che il tetto NON è stato rifatto nel 1990 (come indicato nel progetto concessionato, che ne prevedeva l'innalzamento), altrimenti non si sarebbe dovuti intervenire nuovamente sul tetto nel 2002. Quel mancato intervento di innalzamento del tetto (nel 1990), mai eseguito, è la causa dell'attuale ridotta altezza dei vani nel sottotetto, che li rendono inadeguati all'abitabilità come riscontrato."

Ciò posto, non possono ritenersi comprovate rilevanti migliorie effettuate a seguito della donazione dissimulata dal convenuto, peraltro neanche specificamente descritte e fatte valere entro i termini per definire il thema decidendum, per cui, ai sensi dell'art. 748 c.c., non se ne può tener conto.

In particolare, per eventuali migliorie effettuate prima della donazione il convenuto non ha fatto valere, tempestivamente, un idoneo titolo che le renderebbe rilevanti per il presente giudizio; se, infatti, il convenuto ha ribadito, in modo alquanto generico, in sede di prima memoria ex art. 183

comma 6 c.p.c., che "si sia accollato, numerose spese, che non concernevano l'azienda gestita da M., bensì l'immobile di proprietà del padre" sostenendo che "si trattava di un mero anticipo e che le stesse dovevano allo stesso essere restituite", lo stesso convenuto non ha neanche dedotto un accordo preciso, sulla cui base le stesse spese dovevano essere restituite dal padre.

Quindi, a parte che lo stesso convenuto risulta decaduto dal far valere domande riconvenzionali, in assenza di deduzioni (e prove) più dettagliate, non può neanche ritenersi che tali spese possano in qualche modo rilevare per stabilire dei debiti dell'eredità.

Ne consegue che la massa ereditaria rilevante, composta da relictum e donatum, ai sensi dell'art. 556 c.c. all'epoca di apertura della successione (07.09.2012), va determinata come segue:

A) Relictum

A. 1. crediti bancari presso la Cassa Raiffeisen Val Badia, di cui sul c/c n.03/07/00.423- di Euro 4.391,80 (v. doc. 3 di parte attrice);

A. 2. i titoli n.00/17.031 con valore pari a Euro 20.035,69 (v. doc. 3 di parte attrice);

A. 3 autovettura del valore di Euro 1000,00 (v. pag. 20 della c.t.u., cfr. docc. 4 e 36 dell'attrice)

B) D.

B. 1) donatum a favore dell'attrice, come da sua stessa ammissione: Euro 3.548,00.

B. 2) donatum a favore del convenuto M.P.:

B. 2.1.) valore dell'azienda donata con atto del 1998: Euro 58.766,85 (v. pag. 19 della c.t.u.)

B. 2.3.) valore dell'immobile donato (in modo dissimulato) nel 2008: Euro 1.002.000,00 (v. pag. 34 della c.t.u.).

Ne consegue un valore totale della massa ereditaria rilevante di Euro 1.089.742,34, con una quota di riserva spettante all'attrice (2/9) avente un valore di Euro 242.165,00 (arrotondato).

La stessa ha ricevuto, sulla base delle sue stesse ammissioni, contenute nell'atto di citazione, e in base alla documentazione da essa versata in atti (v. docc. 3 ss. e 36 di parte attrice), oltre all'autovettura del valore di Euro 1000,00, Euro 8.309,16 dal relictum e Euro 3.548,00 quale donatum, quindi beni per un valore di Euro 12.857,16, per cui, imputato tale valore alla sua quota, le spetta un controvalore di Euro 229.307,84.

Con riguardo, in particolare, al relictum, va tenuto conto che l'attrice deduce di aver ottenuto Euro 5000,00, ma al netto delle spese del funerale (sostenute in concreto dal fratello), con riguardo alle quali essa stessa sostiene nell'atto di citazione, correttamente, che non si tratti di debiti ereditari, ma di pesi ereditari, per cui imputa a sé stessa, sempre correttamente, nell'atto di citazione, un terzo del relictum (v. pag. 8 dell'atto di citazione).

La quota di riserva attorea deve essere reintegrata in concreto, mediante la riduzione dell'accertata donazione dissimulata dd.13.11.2008, avente ad oggetto l'immobile p.ed 1054 in P.T. 708/II C.C. Badia (artt. 555 e 559 c.c.).

L'attrice, nell'atto di citazione, ha richiesto di separare dall'immobile la parte occorrente per integrare la sua quota, sostenendo che P.M. non potrebbe ritenere tutto l'immobile in quanto ex art. 560, ultimo comma c.c. il valore del bene oggetto della donazione lesiva supererebbe il valore della quota disponibile e della quota di riserva dell'convenuto P.M., per cui la riduzione dell'immobile dovrebbe essere eseguita ex art. 560, comma 1 c.c., chiedendo soltanto in via subordinata l'applicazione dell'art. 560 comma 2 c.c.

In concreto l'immobile non risulta, come accertato dal ctu, comodamente divisibile (cfr. risposta del c.t.u. al punto 7, pag. 19 della sua c.t.u.: "Per quanto attiene la possibilità di dividere il fabbricato in natura, in modo comodo, si osserva che nessuna delle tre unità immobiliari come catastalmente individuate (Bar, laboratorio e abitazione) corrisponde con lo stato di fatto; pertanto, la loro separazione (o divisibilità) secondo tale criterio non è praticabile. Altri criteri di comoda divisibilità non si ravvisano, dato che l'edificio presenta gravi difformità urbanistiche ed altrettante difformità nell'accatastamento delle unità immobiliari che lo compongono. In sintesi, si valuta che l'immobile non sia comodamente divisibile.").

Ne consegue, che ai sensi dell'art. 560 c.c. non può disporsi la separazione in natura (cfr. a tale riguardo, in motivazione, Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39368).

Essendo il donatario anche legittimario, si applica, infatti, l'ultimo comma dell'art. 560 c.c., per cui, indipendentemente dell'eccedenza del quarto (di cui al secondo comma), il legittimario potrebbe ritenere tutto l'immobile, ma solo se il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario, compensando in danaro l'attrice; nel presente caso la quota disponibile ammonta a 3/9, ai quali si aggiungono 2/9 della quota di riserva del convenuto, per cui il valore sommato ammonta ad Euro 605.412,41, che è nettamente inferiore al valore dell'immobile, che, infatti, costituisce la maggior parte dell'asse ereditario rilevante.

Ne consegue che, se anche la stessa attrice ha affermato, nella propria comparsa conclusionale che sarebbe disposta, "considerato l'indivisibilità dell'immobile ... in alternativa, di accettare la compensazione in denaro della quota spettante all'attrice all'immobile", sulla base delle predette norme non le può che essere attribuito, in natura (cfr. ex multis Cassazione civile n. 16515/2020), una quota indivisa dell'immobile, ritornato in eredità, che corrisponde al valore a lei spettante (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/05/1999, n.4698); quindi, avendo essa diritto ad un valore di Euro 229.307,84 di fronte ad un valore attuale dell'immobile, rilevante per la reintegra, di Euro 1.070.000,00 (cfr. pag. 34 della c.t.u.), le spetta una quota indivisa dello stesso immobile di 21,43 %.

Si aggiungono poi i frutti dal giorno della domanda giudiziale, quindi, dalla notifica dell'atto di citazione in data 28.12.2020 (cfr. la sentenza Tribunale Termini Imerese sez. I, 31/05/2021, n.567, secondo la quale, "in tema di domanda giudiziale di riduzione, colui che possiede un bene in virtù di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria, possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale è originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l'inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma del secondo comma dell'art. 561 cod. civ. costituisce un'applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale. Quindi, dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima, che la presunzione del possesso di buona fede

cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell'apertura della successione.").

Trattandosi di bene immobile, il valore locatizio figurativo corrispondente ai frutti civili spettanti (Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17876) può essere determinato nell' 1,5% del valore dell'immobile, all'anno, quindi, tenuto conto della quota indivisa spettante all'attrice, e dei 16 mesi trascorsi dalla introduzione della presente causa, i frutti spettanti all'attrice vanno quantificati in Euro 4.586,15, sino alla data odierna (Euro 229307,84 x 1,5% : 12 x 16).

2.3. Sulla posizione di E.P. e le sue richieste.

Va rilevato come, effettivamente, sulla base delle sole richieste dell'attrice, E.P. difetta di legittimazione passiva, non essendo nei suoi confronti state formulate delle domande e non essendo lo stesso litisconsorte necessario (cfr. ex multis Cass. Civ. 15706/20, nonché già Cass. Civ. n.1979/1983: "L'azione di riduzione delle donazioni (o delle disposizioni testamentarie) lesive della quota di riserva è azione personale che non dà luogo a litisconsorzio necessario e richiede soltanto la presenza in causa del legittimario e della persona che ha beneficiato dell'atto di liberalità, interessata ad opporsi alla dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto stesso. Nè, qualora sia dedotta in via strumentale la simulazione di un atto di compravendita del bene ereditario, è necessario proporre la detta azione, oltre che nei confronti del compratore del bene in questione, anche nei riguardi degli altri eredi (del venditore), attesa l'efficacia incidentale dell'accertamento della simulazione").

In particolare, emerge dalle stesse deduzioni e richieste dell'attrice già contenute nell'atto di citazione, che la stessa intende far valere la simulazione del contratto esclusivamente in funzione della riduzione della donazione dissimulata, per cui non può ritenersi, al di là della formulazione un po' ambigua delle conclusioni, che l'attrice chieda in via principale l'accertamento della simulazione anche nei confronti dell'altro erede e convenuto E.P. (cfr. a contrariis: Cassazione civile sez. II, 27/03/2013, n.7789); infatti, la domanda giudiziale deve essere interpretata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche - e soprattutto - nel suo contenuto sostanziale, con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire (cfr. da ultima ed ex multis: Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 17/11/2021, n.5034), finalità che nel presente caso appaiono chiare (cfr. nelle stesse conclusioni di parte attrice, in ordine all'accertamento della simulazione, l'inciso "da includere nella riunione fittizia per il calcolo del valore della quota di legittima ed idonea a ledere la quota di legittima dell'attrice").

Inoltre, né parte attrice ha sostenuto, né appare configurabile una nullità dell'atto dissimulato (che, per quanto sopra, ha i requisiti formali di una donazione).

Un tanto comporta che non sono state formulate delle domande nei confronti del secondo convenuto E.P., per cui ne va dichiarato, senz'altro, il difetto di legittimazione passiva, non potendosi, in assenza di consenso delle parti, disporre l'estromissione (cfr. artt. 108 ss. c.p.c.).

3. Sulle spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), per cui il convenuto M.P. va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'attrice, tenuto conto del valore di causa applicabile in base al decimum (scaglione di valore da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00); non vi appaiono essere delle valide ragioni per discostarsi dai valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (tab. 2).

Ai compensi, così liquidati, si aggiungono le spese vive sostenute dall'attrice, incluse le spese per il consulente tecnico di parte, come da fattura allegata alla comparsa conclusionale di replica.

Per quanto riguarda il rapporto tra parte attrice e il convenuto E.P., l'attrice va condannata alle spese sostenute dallo stesso convenuto, visto il dichiarato difetto di legittimazione passiva, ma, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta-avendo lo stesso convenuto sostenuto la sua estraneità alle domande attoree- spettano i soli compensi minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (tab. 2).

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, tenuto sempre conto dell'esito della causa, vanno addebitate per intero al convenuto soccombente nel merito, M.P., con diritto delle altre parti del giudizio, in particolare: dell'attrice, nei confronti dello stesso convenuto, al rimborso di quanto a tale titolo versato al consulente tecnico d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto E.P.;
2. accerta e dichiara che l'attrice P.I. è legittimaria del padre P.A., deceduto il 07.09.2012, e ha un diritto a una quota di riserva pari a due noni (2/9) del patrimonio ereditario rilevante ex art. 556 c.p.c. ammontante per intero (9/9) ad Euro 1.089.742,34, come da motivazione;
3. accerta e dichiara la lesione della quota di legittima
dell'attrice I.P., con riferimento all'eredità del de cuius P.A., per un valore di Euro 229.307,84;
4. dispone la reintegra dell'attrice I.P. per tale valore mediante l'attribuzione alla stessa attrice della quota indivisa del 21,43 % della piena proprietà dell'immobile p.ed 1054 in P.T. 708/II C.C. Badia, ordinando al competente conservatore tavolare la conseguente intavolazione, a favore della stessa attrice;
5. condanna il convenuto M.P. al pagamento, a favore della attrice I.P., di Euro 4.586,15 a titolo di rimborso dei frutti civili;
6. condanna l'attrice a versare al convenuto E.P. le spese di lite, liquidate in Euro 7.795,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, cap ed iva come per legge e successive occorrente;

7. condanna il convenuto M.P. a versare all'attrice I.P. le spese di lite, liquidate in Euro 13.430,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, cap e iva come per legge, Euro 5.756,53 per spese vive, e successive occorrendo;

8. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio per intero a carico del convenuto M.P., con diritto delle altre parti al rimborso, nei confronti del predetto, delle somme pagate a tale titolo al c.t.u.

Conclusione

Così deciso a Bolzano, in camera di consiglio, il 28 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2022.